

10 PROPOSTE SU MIGRANTI E LAVORO

ASGI ha avviato (a partire dal convegno del 17.11.2017, promosso assieme alla associazione di giuslavoristi “Comma 2” e i cui atti sono reperibili sul sito www.asgi.it) una riflessione su migranti e lavoro.

La constatazione di partenza è relativa alla forte divaricazione, nell’attuale sistema produttivo, tra lavori maggiormente tutelati e lavori (numericamente in espansione) a elevata precarizzazione e bassi salari, ove si colloca la maggioranza dei lavoratori stranieri, con una struttura che presenta una ridotta mobilità professionale tra un settore e l’altro e, conseguentemente, ridotte possibilità di mobilità sociale.

I dati ISTAT confermano che il salario medio dei lavoratori stranieri è inferiore del 27% rispetto a quello dei lavoratori italiani e che i lavoratori stranieri sono distribuiti nei vari settori in misura del tutto anomala (ad es. il 73% degli occupati nel settore dei servizi domestici, il 2% nel settore assicurazioni) con una forte connotazione “etnica” dei vari settori , un elevato livello di sovraistruzione (gli stranieri, più degli italiani, hanno titoli di studio inutilizzati) e di sottooccupazione (gli stranieri più degli italiani, lavorano meno ore di quante vorrebbero).

Le proposte che seguono – suscettibili di ulteriori approfondimento nel confronto con le forze sociali e politiche che saranno disponibili – non possono certo risolvere tali distorsioni del mercato, che hanno radici profonde, ma possono servire a ridurre gli effetti negativi; esse, se pure prendono spunto dalla questione dei lavoratori migranti, possano produrre effetti positivi per la generalità dei lavoratori, attenuando l’eccesso di precarietà e di disuguaglianza che caratterizza l’attuale contesto.

Tali proposte vanno lette congiuntamente a quelle di cui al programma ASGI in tema di immigrazione che riguardano più direttamente la questione degli ingressi e che comprendono in particolare: l’abolizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5bis TU immigrazione, l’introduzione dell’ingresso per ricerca occupazione, l’introduzione di forme di regolarizzazione per lo straniero “irregolare” che possa stipulare un contratto di lavoro, la semplificazione delle procedure di assunzione del lavoratore straniero; l’abolizione del reato di immigrazione clandestina di cui all’art. 10bis TU immigrazione.

LE PROPOSTE

- 1 LAVORATORI DEGLI APPALTI**

Al fine di garantire maggiore stabilità ai lavoratori in appalto, deve essere introdotto per legge l'obbligo (oggi affidato ai contratti collettivi) di riassunzione presso il nuovo appaltatore in caso di cambio di appalto, salvo accordo sindacale; va estesa la responsabilità solidale dell'appaltante ex art. 29 Dlgs 276/03 per il danno derivante dal licenziamento intervenuto nel corso dell'appalto; va eliminata qualsiasi limitazione alla responsabilità dell'appaltante per il danno da infortunio sul lavoro¹.
- 2 LAVORATORI DELLE COOPERATIVE**

Va riformata la L. 142/01 sulle cooperative di lavoro - settore nel quale si concentrano la maggioranza dei lavoratori stranieri - garantendo ai soci lavoratori la piena tutela prevista per i lavoratori subordinati.
- 3 ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO**

Vanno incrementate le possibilità di accesso degli stranieri al pubblico impiego, garantendo la possibilità di partecipazione ai concorsi a tutti i titolari di permesso unico lavoro (e non, come oggi, ai soli lungosoggiornanti); va modificato il DPCM 174/94, limitando le mansioni riservate ai cittadini italiani soltanto a quelle "occupazioni e funzioni" che siano effettivamente connesse con la tutela dell'"interesse dello Stato", in conformità all'art. 14 convenzione OIL 143/75.
- 4 LAVORATORI MIGRANTI QUALIFICATI E "CARTA BLU"**

Deve essere facilitato l'ingresso di lavoratori "altamente qualificati" titolari di "Carta blu", nella prospettiva non di una sottrazione, ma di una circolarità di competenze tra paesi del Nord e paesi del Sud del mondo. A tal fine va estesa la possibilità prevista dall'art. 27 quater TU immigrazione, anticipando il processo di riforma della direttiva 2009/50 già in corso presso il Parlamento Europeo e semplificando il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

¹ L'attuale art. 26, comma 4 Dlgs 81/2008 prevede che l'obbligo solidale dell'appaltante "non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

- 5 SALARIO MINIMO**

Al fine di ridurre l'area del "lavoro povero" occorre introdurre forme di salario minimo garantito (in particolare per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, come peraltro già previsto dalla legge delega del jobs act 10.12.14 n.183, art. 1, comma 7, lettera g²).
- 6 LAVORO DOMESTICO**

Occorre prevedere per legge l'obbligo del datore di lavoro domestico di applicazione del contratto collettivo e incrementare gli incentivi alla regolarizzazione del lavoro domestico prevedendo la piena detraibilità fiscale dei costi.
- 7 LAVORO IN AGRICOLTURA**

Occorre prevedere l'applicazione di idonee tutele per il lavoro a termine in agricoltura (in conformità a quanto previsto dalla direttiva 1999/70) e per i periodi di disoccupazione nel settore.
- 8 SFRUTTAMENTO LAVORATIVO**

Occorre ampliare l'applicazione dell'art. 18 TU immigrazione, garantendo la regolarizzazione del soggiorno ai lavoratori irregolari che siano comunque coinvolti in situazioni di sfruttamento lavorativo.
- 9 TUTELE DEL LAVORATORE STRANIERO**

Occorre introdurre istituti di tutela specifici che garantiscano i legami del migrante con il paese di origine anche al fine di una maggiore circolarità dei flussi migratori: in particolare il diritto ad accumulare le ferie per facilitare il rientro periodico in patria o il diritto all'aspettativa non retribuita ai medesimi fini.
- 10 UGUAGLIANZA COME FATTORE DI INTEGRAZIONE SOCIALE**

Occorre garantire la parità di trattamento tra cittadini e migranti titolari di permesso unico lavoro nell'accesso agli alloggi pubblici e in tutte le prestazioni di sicurezza sociale superando le norme che oggi limitano dette prestazioni, in violazione della direttiva UE 2011/98, ai soli titolari di permesso di lungosoggiorno.

Aggiornato a febbraio 2018

² "g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonchè, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"